

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 2001

relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici

(2001/224/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, con decisione 1999/880/CE ⁽²⁾, ha autorizzato gli Stati membri ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise applicate agli oli minerali, in base a considerazioni politiche specifiche.
- (2) Il Consiglio deve decidere, su proposta della Commissione, se le disposizioni della decisione 1999/880/CE che autorizzano l'applicazione di tali deroghe e riduzioni debbano essere modificate o prorogate.
- (3) L'abrogazione delle proroghe automatiche di cui alla decisione 1999/880/CE permetterebbe al Consiglio di controllare in maniera più efficace tali deroghe, garantendo un loro riesame a intervalli regolari e l'adozione di decisioni consapevoli ed esplicite sulla loro proroga.
- (4) Nel garantire la parità di trattamento fra Stati membri che prevedono deroghe simili, la presente decisione è volta a prorogare per un periodo di sei anni l'insieme

delle deroghe in vigore, salvo quelle a favore dei vettori stradali, che sono prorogate per una durata di due anni.

- (5) La presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti.
- (6) È opportuno abrogare le decisioni 1999/880/CE, 1999/804/CE ⁽³⁾, 2000/266/CE ⁽⁴⁾, 2000/433/CE ⁽⁵⁾, 2000/434/CE ⁽⁶⁾, 2000/446/CE ⁽⁷⁾ e 2000/719/CE ⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni della direttiva 92/82/CEE ⁽⁹⁾ relativa alle aliquote minime di accisa sugli oli minerali, gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o le esenzioni dall'accisa di cui all'allegato I della presente decisione.
2. Fatto salvo un esame preliminare da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2006.

Articolo 2

1. In deroga alle disposizioni della direttiva 92/82/CEE, relativa alle aliquote minime di accisa sugli oli minerali, gli Stati membri interessati sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o le esenzioni dall'accisa di cui all'allegato II della presente decisione.

⁽³⁾ GU L 313 del 7.12.1999, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 6.4.2000, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 172 del 12.7.2000, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 172 del 12.7.2000, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 39.

⁽⁸⁾ GU L 291 del 18.11.2000, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

⁽²⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 73.

2. Fatto salvo un esame preliminare da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2002.

Articolo 3

Le decisioni 1999/880/CE, 1999/804/CE, 2000/266/CE, 2000/433/CE, 2000/434/CE, 2000/446/CE e 2000/719/CE sono abrogate.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. RINGHOLM

ALLEGATO I

Riduzioni delle aliquote di accisa ed esenzioni dall'accisa di cui all'articolo 1

1. BELGIO

- per il gas di petrolio liquefatto (GPL), il gas naturale ed il metano,
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per la navigazione privata da diporto,
- per una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili più rispettosi dell'ambiente; detta riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota ridotta non può in alcun caso essere inferiore a 6,5 EUR per tonnellata,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

2. DANIMARCA

- per una riduzione delle aliquote di accisa sul carburante per motori diesel volta a favorire l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tali incentivi siano subordinati ad una serie di caratteristiche tecniche prestabilite, in particolare il peso specifico, il tenore di zolfo, il punto di distillazione e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE,
- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate alla benzina erogata da distributori dotati di un sistema di recupero dei vapori di benzina e la benzina erogata da altri distributori, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui agli articoli 3 e 4,
- per l'applicazione alla benzina di aliquote di accisa differenziate, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui agli articoli 3 e 4,
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per l'applicazione al gasolio di aliquote di accisa differenziate, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 5,
- per il rimborso parziale al settore commerciale, a condizione che le accise in questione siano conformi alle disposizioni comunitarie e che l'importo versato e non rimborsato rispetti sempre le aliquote minime di accisa o le tasse di controllo sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE.

3. GERMANIA

- per l'utilizzo di gas di idrocarburi di scarto come combustibili da riscaldamento,
- un'aliquota differenziata di accisa sugli oli minerali utilizzati come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, a condizione che siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE,
- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici,
- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate sui combustibili da riscaldamento usati dalle industrie manifatturiere, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

4. GRECIA

- per l'impiego da parte delle forze armate nazionali,
- per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali per i carburanti destinati ai veicoli di servizio dell'ufficio del Primo Ministro e delle forze di polizia nazionali,
- per i veicoli adibiti ai trasporti pubblici locali,
- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 4,
- per il GPL e il metano usati a fini industriali.

5. SPAGNA

- per il GPL impiegato come carburante dai veicoli adibiti ai trasporti pubblici locali,
- per il GPL impiegato come carburante nei taxi,
- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 4,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

6. FRANCIA

- nell'ambito di alcune politiche dirette ad aiutare le regioni colpite da spopolamento,
- per il consumo in Corsica, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,
- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate su un nuovo combustibile composto da un'emulsione di acqua e di antigelo in sospensione nel gasolio, stabilizzata da tensioattivi, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare all'aliquota minima di accisa di cui all'articolo 5,
- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate sulla benzina super senza piombo contenente un additivo a base di potassio inteso a migliorare le caratteristiche anticorrosione delle valvole (o qualsiasi altro additivo d'effetto equivalente),
- per i carburanti usati nei taxi, nei limiti di un contingente annuo,
- per un'esenzione dall'accisa sui gas usati come carburante nei trasporti pubblici, nei limiti di un contingente annuo,
- per un'esenzione dall'accisa sui gas usati come carburante per i veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana muniti di motore a gas,
- per una riduzione dell'aliquota di accisa sugli oli combustibili pesanti al fine di favorire l'uso di combustibili più rispettosi dell'ambiente; tale riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti deve corrispondere all'aliquota minima sugli oli combustibili pesanti prevista dalla normativa comunitaria,
- per un'esenzione dall'accisa sugli oli pesanti usati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne,
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per la distribuzione di benzina per la navigazione da diporto nei porti della Corsica,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

7. IRLANDA

- per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburante nei veicoli a motore,
- per i veicoli a motore impiegati dai disabili,
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 4,
- per la produzione di allumina nella regione di Shannon,
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per la navigazione privata da diporto,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

8. ITALIA

- per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come combustibili,
- per il metano impiegato come carburante per veicoli a motore,
- per le forze armate nazionali,
- per le ambulanze,
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per il carburante usato nei taxi,
- per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per il riscaldamento e distribuito dalle reti locali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui agli articoli 5 e 7,

- per il consumo nella regione della Valle d'Aosta e nella provincia di Gorizia,
- per una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina usata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui agli articoli 3 e 4,
- per una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli minerali consumati nelle province di Udine e Trieste, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE,
- per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali usati come combustibili per la produzione di allumina in Sardegna,
- per una riduzione delle aliquote d'accisa sulla nafta destinata alla produzione di vapore e sul gasolio impiegato nei forni di essiccamento e di «attivazione» dei setacci molecolari nella regione Calabria, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE,
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

9. LUSSEMBURGO

- per il GPL, il gas naturale e il metano,
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per una riduzione delle aliquote sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili più rispettosi dell'ambiente; detta riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota ridotta non può in alcun caso essere inferiore a 6,5 EUR per tonnellata,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

10. PAESI BASSI

- per il GPL, il gas naturale e il metano,
- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici,
- per le forze armate nazionali,
- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate al GPL usato come carburante nei trasporti pubblici,
- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate al GPL usato come carburante dai camion adibiti alla nettezza urbana, i camion espurgo dei pozzetti stradali e le innaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade.

11. AUSTRIA

- per il gas naturale e il metano,
- per il GPL usato come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

12. PORTOGALLO

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 4,
- per un'esenzione dall'accisa per il GPL, il gas naturale e il metano usati come carburante nei trasporti pubblici locali di passeggeri,
- per una riduzione dell'aliquota di accisa sull'olio combustibile utilizzato nella regione autonoma di Madeira; tale riduzione non può essere superiore ai costi aggiuntivi dovuti al trasporto del carburante stesso fino a tale regione,
- per una riduzione dell'aliquota di accisa sugli oli combustibili pesanti al fine di favorire l'uso di combustibili più rispettosi dell'ambiente; tale riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti deve corrispondere all'aliquota sugli oli combustibili pesanti prevista dalla normativa comunitaria,
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

13. FINLANDIA

- per il gas naturale usato come carburante,
- per un'esenzione dall'accisa per il metano e il GPL usati per tutti gli scopi,
- per aliquote di accisa ridotte per il gasolio ed il gasolio leggero per riscaldamento, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 5,
- per aliquote di accisa ridotte per la benzina riformulata con o senza piombo, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui agli articoli 3 e 4,
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per la navigazione privata da diporto,
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

14. SVEZIA

- per un'esenzione dall'accisa per il metano biologico ed altri gas residui,
- per aliquote ridotte per il gasolio in base alle categorie ambientali,
- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 4,
- per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati ad usi industriali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE,
- per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali, con l'introduzione di un'aliquota più bassa di quella standard e di un'aliquota ridotta per le imprese ad elevato consumo energetico, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, e non diano luogo a distorsioni di concorrenza,
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE.

15. REGNO UNITO

- per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburante nei veicoli a motore,
 - per una riduzione dell'aliquota di accisa sul carburante per motori diesel, al fine di incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente,
 - per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 4,
 - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
 - per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate all'emulsione acqua/gasolio, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 5,
 - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
 - per la navigazione privata da diporto,
 - per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.
-

ALLEGATO II

Riduzioni delle aliquote di accisa ed esenzioni dall'accisa di cui all'articolo 2

1. FRANCIA

- per l'applicazione di aliquote d'accisa differenziate per il gasolio usato dai veicoli commerciali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 5.

2. ITALIA

- per l'applicazione di una riduzione delle aliquote d'accisa per il gasolio usato come carburante per i trasporti su strada, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 5.

3. PAESI BASSI

- per l'applicazione di aliquote d'accisa ridotte per il gasolio usato dai veicoli commerciali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 5.
-